



# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TRE DRAGHI APS"

ALLEGATO all'atto  
Reg. II  
N° 3972 Serie 3  
07/12/2020  
Per il Direttore Provinciale  
IL FUNZIONARIO  
Giulio Gandin

## Art.1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita ed organizzata in forma di *Associazione di Promozione Sociale* ai sensi dell'*articolo 35* e seguenti del *d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117* e nel rispetto del codice civile l'associazione "**Tre Draghi APS**" con sede legale a Trieste in Strada di Fiume n°6, CAP 34137. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

L'Associazione, non avendo scopo di lucro, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale e gli eventuali utili non possono essere ripartiti, neanche indirettamente. La sua durata è illimitata.

## Art.2 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

L'Associazione persegue le proprie finalità, in particolare relativamente quelle di interesse generale si esplicitano le seguenti come inerenti l'ambito sociale (le lettere sono di riferimento all'*articolo 5 del d.lgs 117/2017*):

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Nel dettaglio gli scopi dell'associazione sono

- lo studio e la ricostruzione della vita dei popoli indoeuropei antichi, nel particolare di quelli di cultura celtica ma non solo;
- la realizzazione e/o la riproduzione di artigianato, oggetti, vestiario, monili, strutture, armi e quant'altro risalenti ai periodi studiati;
- la messa in pratica di attività di rievocazione storica sia relative alla vita da campo che alla ricostruzione di battaglie tra singoli o campali pure in collaborazione con altri gruppi di rievocazione, partecipando ad eventi e festival culturali e/o musicali;
- il coinvolgimento del pubblico sia in attività di stage pratici che di didattica (conferenze, convegni, dibattiti) atti a diffondere le conoscenze acquisite e ad incrementare l'interesse delle persone nei riguardi della storia dei popoli oggetto di studio.

L'associazione promuove l'insegnamento ai propri soci di quanto oggetto dei fini sociali onde ottenere il loro coinvolgimento ed il loro contributo nelle attività sopracitate, siano

esse organizzate dall'associazione stessa che promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici o Privati. L'associazione potrà inoltre organizzare e promuovere, anche in collaborazione con altri enti, eventi culturali e/o musicali che includano le attività oggetto dei fini sociali o la loro promozione.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi; tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

### **Art.3 - I Soci**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

Gli aspiranti soci dovranno presentare domanda scritta e firmata indirizzata al Presidente corredata da una dichiarazione in cui il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e della disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa; tale domanda verrà poi posta al vaglio del Consiglio Direttivo che dovrà pronunciarsi entro 30 giorni. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

In caso di rigetto della domanda, il Presidente deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie ed a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi, altresì all'atto dell'ammissione il socio si impegna al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati ed al versamento entro 10 giorni della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'Associazione si doterà di opportuno regolamento uniforme per quanto riguarda le modalità associative, il diritto di voto, i criteri di ammissione a socio.

### **Art.4 – DIRITTI DEI SOCI**

Ogni associato purché iscritto nel libro soci ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi

amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali nonché documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione previa richiesta al Presidente e presso la sede sociale entro 14 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: presa visione sul posto del documento originale senza possibilità di copia o di presa in prestito, quindi con restituzione immediata al termine della consultazione in loco.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili o rivalutabili.

#### **Art.5 – DOVERI DEI SOCI**

 Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Tutti i soci sono tenuti a versare la quota sociale nei termini stabiliti dal presente statuto.

#### **Art.6 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dal momento in cui il Direttivo riceve la relativa notifica.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art.5 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Nella fattispecie la qualità di socio si perde:

- a) per mancato rinnovo dell'adesione o per mancato pagamento della quota associativa;
- b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, in caso di comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, infine per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale. L'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile;
- c) per esclusione decisa a maggioranza direttamente dall'Assemblea dei Soci. L'associato escluso può proporre appello al Consiglio Direttivo che valuterà la reale

sussistenza di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione ed avrà facoltà di richiedere un'ulteriore pronunciamento, stavolta definitivo, alla successiva Assemblea dei Soci;

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione, avranno invece obbligo di saldare ogni debito maturato nei confronti dell'associazione.

#### **Art.7 – I VOLONTARI**

L'Associazione può avvalersi di volontari (che possono essere sia soci che non soci) nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento interno.

#### **Art.8 - GLI ORGANI SOCIALI**

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- Il presidente

#### **Art.9 - L'ASSEMBLEA**

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa; le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

L'assemblea dei soci è costituita dai soci effettivi maggiorenni in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione ed in particolare con il versamento delle quote associative; i soci minorenni, pur potendo partecipare effettivamente all'assemblea, possono esprimere unicamente parere consultivo. I soci che costituiscono l'assemblea avranno uguale diritto di voto su approvazione e modifiche statutarie e di regolamenti e di partecipare alla normale vita dell'Associazione, nonché per la nomina degli organi direttivi e potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione; l'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna) mediante comunicazione da affiggere nella sede sociale a titolo ufficiale, affiancata eventualmente da avviso ai soci mediante mezzi informatici; tale convocazione deve avvenire minimo 14



giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'Assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata

- a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un terzo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione, sede che può essere individuata anche fuori di quella sociale.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### L'assemblea ordinaria

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il regolamento interno che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione nonché il regolamento dei lavori assembleari;
- d) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo e si pronuncia riguardo l'accettazione di nuovi membri che, dopo aver avuto diniego dal Consiglio Direttivo, abbiano presentato appello;
- f) approva il programma annuale dell'associazione.
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti  $1/2+1$  degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quando sia da pronunciarsi su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando ne faccia domanda almeno un terzo dei soci con diritto di voto presenti. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

#### L'assemblea straordinaria

- 
- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - b) delibera sul trasferimento della sede legale;
  - c) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $3/4$  dei soci;
  - d) assume la delibera di fusione, scissione o trasformazione;
  - e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria relativamente modifiche allo Statuto, incluso il trasferimento della sede legale, è valida con la presenza di 2/3 dei soci e delibera con decisione a maggioranza dei presenti; relativamente lo scioglimento dell'Associazione è valida con la presenza di 3/4 dei soci e delibera con decisione a maggioranza dei presenti.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci, ogni associato ha diritto di voto, si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

#### **Art.10 - IL COMITATO DIRETTIVO**

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo del Tesoriere. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati. Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato direttivo deve riunirsi almeno una volta l'anno, la convocazione è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, fatta pervenire a tutti i consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente un numero di consiglieri non inferiore alla metà dei suoi membri; il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi da un altro membro del Consiglio designato dai presenti; le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del

Presidente (nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza); esse saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

#### Il Comitato direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (pure delegabili a qualcuno dei suoi membri), redigendo i programmi di attività sociale il tutto nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale (di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017), documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
4. provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea, incluse proposte inerenti il regolamento interno;
5. decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea;
6. delibera sulla destinazione delle risorse disponibili, nel rispetto di quanto prescritto dalla legge e dal presente statuto;
7. delinea il programma delle attività sociali e propone iniziative indicandone i supporti organizzativi;
8. fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
9. dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
10. rappresenta le istanze dei soci;
11. vaglia le domande e delibera sull'ammissione di nuovi soci;
12. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.6 del statuto.



Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso). La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente (con le limitazioni iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore), egli è quindi il legale rappresentante dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per la durata di un anno e sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà a convocare l'Assemblea dei Soci che provvederà all'elezione alla carica di un nuovo socio, non è prevista la cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

#### **Art.11 - IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE**

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea; rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale. Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni in caso di sua assenza o legittimo impedimento. Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica per i tempi previsti all'*art. 10* relativi al Comitato Direttivo e possono essere riconfermati.

#### **Art. 12 - IL TESORIERE**

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci e le decisioni del Comitato Direttivo. In particolare liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Comitato Direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e cura la conservazione della documentazione contabile. Inoltre annualmente, relaziona sul progetto di rendiconto economico, sottoponendolo all'approvazione del Comitato Direttivo.

Il Tesoriere è nominato dal Comitato Direttivo fra i suoi membri e su richiesta degli stessi è tenuto all'esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative. Dura in carica per i tempi previsti all'*art. 10* relativi al Comitato Direttivo e può essere riconfermato.

#### **Art. 13 – ORGANI DI CONTROLLO**

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'*articolo 2397, comma secondo, del codice civile*. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'*articolo 2397, comma secondo, del codice civile*. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'*articolo 2399 del codice civile*.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'*art. 14 del d.Lgs. 117/2017*.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

#### **Art. 14 - I MEZZI FINANZIARI**

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura e nei modi decisi annualmente dall'Assemblea dei soci;
- da entrate derivanti da altre attività realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione, con particolare riferimento alla rievocazione storica ed all'intrattenimento del pubblico in ambito di eventi quali festival e rievocazioni;

- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da iniziative promozionali.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio fatto salvo che il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

L'importo della quota associativa annuale è deliberato dall'Assemblea del Consiglio Direttivo. Tale quota (e le relative modalità di pagamento) sarà in seguito confermata o modificata di anno in anno su proposta dell'Assemblea del Consiglio Direttivo e successiva delibera dell'Assemblea dei Soci.

I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art.15 - BILANCIO**

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; entro il 28/02 di ciascun anno il Consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio che deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione e che dovrà essere sottoposto ed approvato dall'Assemblea da convocarsi entro il 15/03 per la definitiva approvazione.

##### **Il Bilancio consuntivo:**

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dal presente Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 14 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 15/03 per la definitiva approvazione.

Ciascun socio, presentando domanda scritta, potrà richiedere di accertare fisicamente con atto di ispezione e controllo la regolarità della contabilità sociale verificando la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale.

#### **Art.16 - MODIFICHE STATUARIE**

Questo statuto, fatto salvo per gli scopi sociali, è modificabile con voto dell'Assemblea secondo le procedure prescritte all'Art.9. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

#### **Art.17 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa nei limiti di cui al comma seguente:

- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **Art.18 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

#### **Art.19 - DISPOSIZIONI FINALI – NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*